

<p>Regione Lombardia</p>	<p>Comune di Dosolo</p> 	<p>Provincia di Mantova</p>
--------------------------	---	-----------------------------

## Documento di Polizia Idraulica

### Regolamento

**D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 - D.G.R. XI/698 del 24/10/2018 - D.G.R. XI/4037 del 14/12/2020 - D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714**

data: giugno 2022

Adottato con Deliberazione di C.C. n. del  
 Approvato con Deliberazione di C.C. n. del

<p>Data revisione</p>		

dott. Simone Lucchini



**GEOS** - Consulenze Ambientali di dott. Simone Lucchini

Via Camillina n. 3 – Viadana (MN)  
 tel. 0375.868086 - mob. 328.3642462 – C.F. LCCSMN72H09L826I - P.I 02449990205  
 mail: [lucchinisim@gmail.com](mailto:lucchinisim@gmail.com) – pec: [simone.lucchini@epap.sicurezza postale.it](mailto:simone.lucchini@epap.sicurezza postale.it)

**INDICE****PREMESSA****PARTE I - ASPETTI GENERALI**

Articolo 1. <i>Definizioni</i>	3
Articolo 2. <i>Obiettivi del Regolamento di Polizia Idraulica</i>	3
Articolo 3. <i>Modalità di emissione del parere tecnico vincolante sui Documenti di P.I</i>	6
Articolo 4. <i>Reticolo Idrico Principale e di competenza AIPo [RIP].</i>	6
Articolo 5. <i>Reticolo Idrico Consorzio di Bonifica [RIB].</i>	7
Articolo 6. <i>Reticolo Idrico Minore [RIM]</i>	7

**PARTE II - NORME DI TUTELA**

Articolo 7. <i>Individuazione delle fasce di rispetto Reticolo Idrico Minore</i>	8
Articolo 8. <i>Attività e opere vietate all'interno delle fasce di rispetto</i>	9
Articolo 9. <i>Attività e opere vietate entro l'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua</i>	10
Articolo 10. <i>Attività ed opere soggette a Concessione o Nulla-Osta da parte del comune</i>	10
Articolo 11. <i>Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto</i>	12
Articolo 12. <i>Autorizzazione idraulica allo scarico</i>	12
Articolo 13. <i>Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale</i>	13

**PARTE III - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Articolo 14. <i>Criteri e procedure per il rilascio di nulla-osta e concessioni demaniali</i>	14
Articolo 15. <i>Documentazione per richiesta di nulla-osta e concessioni demaniali</i>	15
Articolo 16. <i>Interventi ammissibili con procedura d'urgenza</i>	16
Articolo 17. <i>Interventi realizzati direttamente dal Comune o su sua prescrizione</i>	16
Articolo 18. <i>Canone di concessione idraulica</i>	16
Articolo 19. <i>Violazioni in materia di polizia idraulica</i>	16

**PARTE IV - CORSI D'ACQUA PRIVATI**

Articolo 20. <i>Corsi d'acqua privati – obblighi e divieti</i>	17
Articolo 21. <i>Corsi d'acqua a lato di strade comunali</i>	18

**PARTE V - RIFERIMENTI NORMATIVI**

19

**PREMESSA**

La Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 3 del D.Lgs 112/1998, con L.R. 1/2000 ha stabilito, previa identificazione dei reticoli, di esercitare le competenze in materia di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Principale, delegando ai comuni la competenza sul Reticolo Idrico Minore.

Sul reticolo consortile le attività di polizia idraulica sono esercitate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale 3/2010, ovvero dai regolamenti consortili approvati dalla Giunta ai sensi della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii.

Nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi esclusivamente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933, ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale, mentre nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.

Lo studio viene redatto ai sensi della D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5714 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 E Dei Relativi Allegati Tecnici".

Il **Documento di Polizia Idraulica**, redatto in forma digitale, risulta quindi costituito da:

1. un **Elaborato Tecnico** composto da un *Elaborato Cartografico* e da una *Relazione Tecnica* nel quale il professionista incaricato illustra le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione e classificazione del reticolo idrico minore.

Nell'Elaborato Cartografico vengono riportate, alla scala dello strumento urbanistico comunale, le fasce di rispetto e tutto il reticolo idrografico relativo al:

- **Reticolo idrico principale (RIP)** di competenza di Regione Lombardia e/o A.I.Po;
- **Reticolo idrico consortile (RIB)** di competenza dei Consorzi di bonifica e irrigazione;
- **Reticolo idrico minore (RIM)** di competenza comunale.

2. Gli elaborati cartografici "Tavola 1.1 e Tavola 1.2" costituiscono base per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme.

3. un **Elaborato Normativo** (*Regolamento di Polizia Idraulica* oggetto della presente relazione), con l'indicazione delle attività vietate, o soggette a concessione e a nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;

4. la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47, DPR 445/2000) sottoscritta, da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia Idraulica redatta in accordo con lo schema riportato nell'Allegato D della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714.

**PARTE I – ASPETTI GENERALI****Articolo 1. Definizioni****Demanio idrico**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, *"..appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."*. Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;

- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

### **Acque superficiali**

Tutte le acque superficiali aventi le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi del Dlgs 152/2006 (ex L. 36/94) e sue modifiche e integrazioni, ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua.

### **Reticolo Idrico Principale**

Appartengono al reticolo idrico principale i corsi d'acqua di cui all'allegato A della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714. L'autorità deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica per il Reticolo Principale è Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA Mantova. Le domande di concessione/autorizzazione di Polizia Idraulica devono essere presentate unicamente in formato digitale utilizzando l'applicativo SIPIUI (Sistema Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche) disponibile sul portale dei Tributi di Regione Lombardia.

### **Reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po**

Appartengono al reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po, i corsi d'acqua di cui all'allegato B della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714. Sui corsi d'acqua del presente elenco, AIPo esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto, e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali. Per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni, riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali, l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo.

### **Reticolo Idrico competenza dei Consorzi di Bonifica**

Appartengono al reticolo idrico di bonifica i corsi d'acqua di cui all'allegato C della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714. L'autorità deputata allo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica per il reticolo di bonifica del Comune di Dosolo è il Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano.

### **Reticolo minore**

Appartengono al Reticolo idrico minore, di competenza comunale, tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C), o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici e che non si qualificano come canali privati. I comuni eserciteranno le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F – “Canoni regionali di Polizia Idraulica” ed E – “Linee Guida di Polizia Idraulica” della D.G.R. XI/698 del 24/10/2018.

### **Corsi d'acqua privati**

Si definiscono corsi d'acqua privati, tutti i corsi d'acqua che non sono indicati come corsi d'acqua demaniali e che non sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

### **Corso d'acqua**

Corpo idrico naturale o artificiale, a carattere perenne o temporaneo, a cielo aperto o interrato a sezione parzialmente o totalmente chiusa (tombinati), esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami e di acque reflue industriali (Deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977).

### **Alveo di un corso d'acqua**

Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

### **Fasce di rispetto**

Le fasce di rispetto definiscono le porzioni di territorio in fregio al corpo idrico, sulle quali sono vigenti e si esercitano, parimenti al corpo idrico stesso, le funzioni di controllo e regolazione delle

attività di trasformazione e uso dei suoli, riferibili ai compiti di polizia idraulica. La fascia di rispetto comprende anche aree di pertinenza idraulica che sono state o possono essere coinvolte in episodi di esondazione o aree interessate direttamente o indirettamente da fenomeni deposizionali e/o erosivi e di divagazione dell'alveo. Per la identificazione delle fasce si tiene conto anche delle aree di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali e alle aree in dissesto lungo le aste fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), alle aree a diversa pericolosità idraulica secondo il P.G.R.A. e alle fasce di rispetto della rete idrica di competenza dei Consorzi di Bonifica, definita ai sensi del r.r. n. 3/2010. Le fasce comprendono inoltre tutti gli spazi necessari a "consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale" (punto 5.1 All. D della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714).

A seguire si riportano degli schemi grafici esemplificativi (Allegato F della D.G.R.XI/698 del 24/10/2018) dai quali si evincono l'estensione degli alvei e l'estensione delle fasce di rispetto .

### **Polizia idraulica**

La polizia idraulica è la materia che regola le attività e le opere che è possibile realizzare all'interno delle aree del demanio idrico fluviale e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (10 metri o altre distanze stabilite negli studi dei reticoli idrici minori comunali). Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ente competente. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
- e) la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso di aree appartenenti al reticolo idrico minore di specifica competenza.

### **Autorità Idraulica**

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica. Tali attività sono svolte sul territorio regionale da A.I.Po, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. E' da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C - Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. con le modalità indicate nell'allegato D della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad A.I.Po.

### **Concessione demaniale**

E' l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del Reg. Regione Lombardia n. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F della D.G.R. XI/698 del 24/10/2018 .

Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

### **Nulla-osta idraulico**

E' il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. (f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non

riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

#### **Autorizzazione provvisoria**

È il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

#### **Parere di compatibilità idraulica**

Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

### **Articolo 2. Obiettivi del Regolamento di Polizia Idraulica**

Sono obiettivi del presente regolamento:

- migliorare la sicurezza idraulica del territorio, stabilendo norme di polizia idraulica e di regolamentazione delle attività umane, degli insediamenti, delle opere e dei manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazione e di rispetto;
- garantire il mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei;
- assicurare il corretto coordinamento con le norme urbanistiche ed edilizie;
- prevenire gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio dell'ambiente;
- promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- armonizzare gli interventi pubblici e privati secondo criteri omogenei di prevenzione del rischio, tutela ambientale e gestione del territorio.

### **Articolo 3. Modalità di emissione del parere tecnico vincolante sui Documenti di Polizia Idraulica**

L'approvazione da parte dei Comuni del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della presente delibera, all'espressione, da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, di un parere tecnico vincolante. La seguente procedura delinea le modalità in cui tale parere viene espresso per le nuove istanze e varianti.

Soggetti interessati dalla procedura:

Il Comune, una volta adottato il proprio documento di Polizia Idraulica, invia istanza di parere all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza, allegando la documentazione in duplice copia cartacea e in copia digitale (la copia digitale è trasmessa telematicamente attraverso il caricamento sull'applicativo digitale RIMWEB degli shapefiles redatti secondo le *Linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto* pubblicate sul sito web di Regione Lombardia).

Il Comune, nel caso il territorio sia attraversato da tratti di reticolo idrico di competenza consortile, trasmette il proprio documento di Polizia Idraulica al Consorzio di Bonifica competente.

L'UTR, entro i termini previsti per l'istruttoria (90 giorni dalla data di protocollo dell'istanza):

- esamina il documento di Polizia Idraulica sotto il profilo tecnico;
- verifica il caricamento della componente geografica sul sito RIMWEB per la validazione da parte della struttura regionale competente;
- richiede il controllo a Lombardia Informatica della rispondenza dei dati digitali (componente geografica) attraverso segnalazione ad apposita casella postale di supporto (assistenza\_rimweb@lispa.it), dalla quale riceve in risposta i report di controllo entro 10 giorni dalla segnalazione.

Qualora dagli esiti dell'istruttoria, sotto il profilo tecnico e/o sotto il profilo della consegna digitale dei dati (componente geografica), risultino delle carenze l'UTR provvede a inviare al Comune la richiesta di correzione/integrazione.

Il Comune provvede alle integrazioni e alle correzioni richieste e trasmette nuova istanza. Dal momento della protocollazione della nuova istanza decorrono nuovamente i tempi istruttori.

Terminata positivamente l'istruttoria, l'UTR invia:

- al Comune il parere positivo;

- alla casella postale di supporto (assistenza\_rimweb@lispa.it) della Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo.

Ricevuto il parere positivo regionale, il Comune provvede a: - approvare in Consiglio Comunale il Documento di Polizia Idraulica;

- caricare entro 60 giorni dall'approvazione sull'applicativo RIMWEB la parte documentale integrativa (file in formato pdf) e la parte relativa alle informazioni sull'approvazione (comprensiva di copia della delibera di approvazione).

Ricevuta la comunicazione di avvenuta emissione del parere positivo, il servizio di assistenza di Lombardia Informatica provvede a caricare sui server regionali la componente digitale geografica del Documento di Polizia Idraulica.

Al fine di rendere coerente il Piano di Governo del Territorio con il Documento di Polizia Idraulica approvato, è necessario che il Comune recepisca lo stesso all'interno della strumentazione urbanistica, con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 12/2005.

### **Articolo 3.1 Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del Documento di Polizia Idraulica**

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici (R.D. 14 Dicembre 1931) il Comune, sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio, potrà aggiornare, integrare, modificare il Documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal P.G.T. attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.

### **Articolo 4. Reticolo Idrico Principale e di competenza A.I.Po [RIP]**

Il Reticolo Idrico Principale, individuato dalla D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, mediante l'elenco diviso per provincia dei corsi d'acqua (*allegato A*), è riportato nell'elaborato Cartografico facente parte del presente Documento di Polizia Idraulica.

Il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua inclusi nel seguente elenco è svolto da Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale VAL PADANA . Essa esplica tutte le funzioni di polizia idraulica indicate al paragrafo 2 dell'allegato E, fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po. Per quest'ultimi le funzioni di Autorità Idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad A.I.Po.

Nell'allegato A della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, contenente il censimento dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, per il comune di Dosolo vengono indicati i seguenti corsi d'acqua:

- **Fiume Po (MN001)**

Solamente per il corso d'acqua Fiume Po (MN001), la polizia idraulica compete all'Agenzia Interregionale del Fiume Po.

### **Articolo 5. Reticolo Idrico Consorzio di Bonifica [RIB]**

Il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, individuato sia dalla D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714 (*allegato C*), e sia in base ai dati comunicatici dallo stesso consorzio, è riportato nell'elaborato Cartografico facente parte del presente Documento di Polizia Idraulica.

Il Consorzio di Bonifica, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d'acqua inclusi nel seguente elenco, svolge tutte le funzioni di polizia idraulica nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 8 Febbraio 2010 - n. 3 e dal Regolamento Consortile di Polizia Idraulica adottato con D.C.A n°69 del 13 ottobre 2014, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n°2748 del 28 novembre 2014 e modificato con D.C.A. n°56 del 4 novembre 2016.

Di seguito l'elenco dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, nel comune di Dosolo.

- Casa Rossa;
- Confini 2;
- Correggioverde;
- Fogare;
- Mortizzo di Dosolo;
- Mortizzo di Pomponesco;
- Nodare;
- Faffa;
- Raffa basso;
- Raffa nord;
- Sanguine;
- Sanguine Nord;
- Secondario III;
- Sorgive;
- Valletta Sud;
- Valletta Sud 1;
- Vegri;
- Villetta Nord.

#### **Articolo 6. Reticolo Idrico Minore [RIM]**

Il Reticolo Idrico Minore, indicato nell'elaborato Cartografico facente parte del presente Documento di Polizia Idraulica, risulta essere composto da tutti i corsi d'acqua che non appartengono al Reticolo Idrico Principale, di cui al precedente art. 4, né al Reticolo Idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, di cui al precedente art. 5, e che non sono canali privati. Appartengono al reticolo idrico minore anche i corsi d'acqua che sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

Il comune esercita le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dall'allegato D "*Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale*" della D.G.R. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, e dall'allegato E "Linee guida di Polizia Idraulica" della D.G.R. XI/698 del 24/10/2018.

Ciascun alveo è stato identificato nell'Elaborato Cartografico con una numerazione progressiva del comune d'appartenenza nel formato **rrpppccc** di cui :

- ✓ **rr** (Regione Lombardia =03);
- ✓ **ppp** (Provincia di Mantova = 020);
- ✓ **ccc** (Comune di Dosolo = 022).

concatenato con numerazione progressiva di tutto il reticolo nella forma *0000*.

La numerazione completa assume la forma **03020062\_XXXX**, per ogni tratto di percorso unico non ramificato.

## **PARTE II – NORME DI TUTELA**

#### **Articolo 7. Individuazione delle fasce di rispetto Reticolo Idrico Minore**

Le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua di competenza comunale sono individuate dal Comune tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di dilavamento dell'alveo;
- della necessità di prevedere una fascia di rispetto sufficiente a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche, l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, la fruizione e la riqualificazione ambientale;

• dell'opportunità di inserire aree tampone per favorire l'abbattimento dell'inquinamento diffuso che può raggiungere i corsi d'acqua tramite le acque di dilavamento, per garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ambito ripariale, e per realizzare aree verdi, anche utilizzabili dal pubblico, per costituire fasce e corridoi a valenza ambientale ed ecologica.

Le distanze dai corsi d'acqua devono essere misurate dal *piede arginale esterno* o, in assenza di argini in rilevato, dalla *sommità della sponda incisa*. Nel caso di *sponde stabili, consolidate o protette*, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità dei manufatti.

Le distanze dai corsi d'acqua intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'elemento idrografico individuato.

Per il Reticolo Idrico Minore vigono le seguenti fasce di rispetto:

• **10 m divieto assoluto**, per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo aperto, di edificazione e scavi per i corsi d'acqua esterni al Tessuto Urbano Consolidato (TUC);

• **4 m divieto assoluto**, per ogni lato dei corsi d'acqua, di edificazione e scavi per i corsi d'acqua interni al TUC, coperti o tombinati per motivi di tipo igienico-sanitario.

Tale fascia deve permettere di effettuare periodicamente interventi di pulizia e manutenzione;

• **4 m divieto assoluto**, per ogni lato dei corsi d'acqua, di piantagioni ad alto fusto e movimento di terreno;

• **2 m divieto assoluto**, per ogni lato dei corsi d'acqua, di arature profonde, zappature, colture agricole, siepi, arbusti e piante isolate.

Al Reticolo Idrico Privato non sono applicate fasce di rispetto.

Per i territori ricadenti nelle Fasce A e B del fiume Po dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI.

#### **Articolo 8. Attività e opere vietate all'interno delle fasce di rispetto**

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di competenza comunale sono vietate le seguenti attività ed opere:

a) la realizzazione di nuove edificazioni (soggette a concessione edilizia e non, quindi anche temporanee e mobili) e di ampliamenti di superficie coperta, ad eccezione delle opere di interesse pubblico destinate alla fruizione delle aree di rispetto che non compromettono in alcun modo la sicurezza idraulica;

b) la realizzazione di nuove tombinature e/o coperture non inquadrabili tra i ponti;

c) la realizzazione di attraversamenti mediante l'intubamento dei corsi d'acqua;

d) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla parte IV del Dlgs. N°152/2006 e successive modifiche e integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali;

e) attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

f) l'abbattimento, l'eliminazione e/o l'asportazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o piantumata, ad una distanza inferiore a metri 4,00 dal ciglio di sponda, fatta eccezione, previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l'intervento fosse indispensabile per esigenze manutentive;

g) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza;

h) la realizzazione di muri e/o recinzioni ad eccezione delle recinzioni semplicemente infisse nel terreno che sono assimilabili alle piantagioni (D.G.R. n.7633 del 08/04/1986);

i) apertura di cavi, fontanili e simili;

j) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;

k) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali.

La fascia di servitù idraulica INEDIFICABILE dovrà essere riportata anche su tutti i piani attuativi comunali.

### **Articolo 9. Attività ed opere vietate entro l'alveo e sulle sponde dei corsi d'acqua**

L'alveo è costituito dal letto del corso d'acqua e dal terreno compreso tra le sommità delle due sponde incise.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto:

- a) qualunque opera o fatto che possa alterare il deflusso delle acque;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o la combustione dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi;
- d) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, adeguatamente motivate;
- e) l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- f) il posizionamento in senso longitudinale in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- g) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili;
- h) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine.

### **Articolo 10. Attività ed opere soggette a Concessione o Nulla-Osta da parte del comune**

Come previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore e principale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, e nello spazio compreso entro le fasce di rispetto, senza regolare concessione o nulla-osta dell'Autorità Idraulica. Le principali attività e le più significative opere che si possono eseguire, sul Reticolo Idrico Minore, solamente con concessione o nulla-osta rilasciata dal Comune e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare:

- a) le coltivazioni e le piantagioni di alberi e siepi, gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone finalizzati ad assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzioni di fascia tampone boscata finalizzata a costituire un filtro naturale atto a limitare l'afflusso di nutrienti ed inquinanti in generale verso il corso d'acqua, stabilizzazione delle rive e tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- b) gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi attorno al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso;
- c) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- d) gli interventi di sistemazione a verde con percorsi pedonali o ciclabili, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- e) il ripristino di opere di difesa, derivazione o regimazione purché senza modifiche;
- f) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie;
- g) la realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- h) il taglio e/o l'asportazione di vegetazione ed in particolare di alberi con tronco di diametro superiore a 10 cm, di filari o siepi di lunghezza non inferiore a 10 m ed in generale di vegetazione che favorisce la stabilità delle sponde e la naturalità e la biodiversità all'interno dell'alveo;
- i) la realizzazione d'opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);
- j) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo d'autorizzazione;
- k) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto;

- l) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- m) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. n°457/1978;
- n) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- o) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- p) le difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quote non superiori al piano di campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e nemmeno provocare restringimenti d'alveo;
- q) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Amministrazione Comunale; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- r) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, già autorizzate ai sensi del D.Lgs. N°152/2006 parte IV alla data d'entrata in vigore delle norme di tutela del reticolo idrico minore, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata, fino all'esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Amministrazione Comunale. Decorso il termine dell'autorizzazione devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;
- s) gli interventi volti alla bonifica ed al disinquinamento, purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale;
- t) gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere:
- (1) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006);
  - (2) il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro;
  - (3) nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B (T = 200 anni);
  - (4) per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica;
  - (5) le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo;
  - (6) i manufatti devono essere realizzati in modo tale da:
    - non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
    - non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
    - non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
  - (7) non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;
  - (8) quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante;

(9) nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

### **Articolo 11. Obbligo dei proprietari frontisti o dei proprietari dei manufatti posti su corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto**

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto devono:

- tener sempre bene efficienti i fossi e le rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi o scoli che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
- rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o altra causa, producano interferenza con l'area inclusa nella fascia o con il corso d'acqua;
- mantenere in buono stato la sponda o la riva del corso d'acqua, anche mediante decespugliazione e/o potatura delle essenze arboree.

Chiunque sia autorizzato all'esecuzione d'attraversamenti (ponti, reti tecnologiche, ecc.), formazione d'opere di difesa o altra opera lungo il corso d'acqua ha l'obbligo:

- di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite;
- di effettuare, a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il Comune e/o gli Organi Competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere sempre garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.

### **Articolo 12. Autorizzazione idraulica allo scarico**

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Testo coordinato del r.r. 23 novembre 2017, n. 7 «Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio):

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie ragguagliata;
- 10 l/s per ogni ettaro di superficie ragguagliata qualora gli interventi ricadano in un'area inserita nel PGT comunale come ambito di trasformazione e/o come piano attuativo previsto nel piano delle regole.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del D.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

Per le domanda di scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente.

Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obbiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione. Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

### **Articolo 13. Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale**

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad *autorizzazione paesaggistica* ex art. 146 del medesimo Decreto Legislativo. La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con D.G.R. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo. In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi, ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000", devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla D.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla D.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i.. Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.

## **PARTE III – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

### **Articolo 14. Criteri e procedure per il rilascio di nulla-osta e concessioni demaniali**

Per gli interventi o l'uso ricadenti all'interno dell'area del demanio e/o sue pertinenze (es. alveo, argini, superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite ...), occorre una formale concessione demaniale, ad eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nulla-osta.

Le richieste di concessione con o senza occupazione di area demaniale per la realizzazione di interventi ammissibili in alveo e di nulla osta all'esecuzione delle opere ammissibili nelle fasce di rispetto dovranno essere presentate al Comune corredata dalla documentazione indicata nell'articolo 15.

I disciplinari di concessione e i rispettivi decreti che verranno emessi dal Comune saranno redatti tenendo conto dei decreti e dei disciplinari tipo della Regione Lombardia riportati nell'allegato G della D.G.R. XI/698 del 24/10/2018.

Si distinguono due tipologie di concessioni :

- **Concessione con occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, anche dell'imposta regionale.

- **Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:** quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del canone demaniale.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario.

Sono permesse con semplice nulla-osta idraulico e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti che ricadono nella fascia di rispetto. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

Nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica è possibile rilasciare un'autorizzazione provvisoria. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione demaniale, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Per le normali attività di conduzione agricola dei fondi non è richiesto alcun nullaosta, purché esse non interferiscano con il libero deflusso delle acque, non modifichino il tracciato e la funzionalità idraulica o le sponde del corpo idrico in fregio al quale si svolgono. Per i corsi d'acqua individuati su mappa catastale ma privi di funzione idraulica, si dovrà richiedere la concessione/nulla osta per le opere ricadenti sul sedime individuato sulla mappa catastale.

**I nulla-osta e le concessioni necessarie per lavori, atti o fatti sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, sono rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale, mentre sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono rilasciati da Regione Lombardia.**

Nelle concessioni idrauliche e nei nullaosta sono stabilite le condizioni, la durata (massimo 19 anni con possibilità di rinnovo per i privati, massimo 30 anni con possibilità di rinnovo per opere di pubblica utilità realizzate da un ente pubblico), le norme alle quali sono assoggettate, il canone annuo e l'imposta regionale dove previsti. E' vietato il rilascio di concessioni per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata. Nelle predette concessioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate :

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

- c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso;
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Le concessioni sono rinnovabili: il concessionario deve farne domanda all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa. La concessione decade in caso di modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente, in caso di diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato al provvedimento concessorio, in caso di omesso pagamento del canone annuale.

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza. In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene. L'amministrazione concedente può tener conto anche della priorità dei frontisti.

#### **Articolo 15. Documentazione per richiesta di nulla-osta e concessioni demaniali**

Per le istanze di richiesta di nulla-osta e concessioni si possono verificare i seguenti casi:

- a) **nulla-osta** in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale (*assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dalle estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine*);
- b) **concessione** in cui non è prevista l'occupazione fisica di area demaniale (*assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto [attraversamenti aerei] o in basso [attraversamenti subalveo] del sedime demaniale*);
- c) **concessione** in cui è prevista l'occupazione fisica di area demaniale (*assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprietà demaniale*).

In questi casi il progetto dovrà essere corredato dalla seguente documentazione minima:

1. **istanza sottoscritta dal tecnico progettista**, contenente i dati anagrafici del richiedente, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione con indicazioni catastali ed esplicita dichiarazione:

- caso a) di non occupazione di area demaniale;
- caso b) di non occupazione fisica di area demaniale;
- caso c) di occupazione fisica di area demaniale.

2. **documentazione tecnica** illustrativa dell'intervento contenente:

- luogo, mappa, foglio e mappale;
- motivazione della realizzazione dell'opera in progetto;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva;
- caratteristiche tecniche dell'opera in progetto;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere;
- relazione idraulica / idrologica / idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità progettuale;
- eventuale relazione geotecnica, nei casi previsti dal DM 17 Gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni";

- verifiche idrauliche comprendenti il calcolo della portata massima di piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni ed il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative;
- asseverazione del progettista, nel caso di interventi sulle sponde (secondo quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del TU 523/1904 – diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese);
- attestazione che le opere in progetto non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
- atto di proprietà o titolo autorizzativo dove insiste l'opera;
- eventuale relazione di calcolo nel caso di strutture in C.A.;
- piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

3. tavole tecniche esplicative dell'intervento comprendenti almeno:

- corografia dell'area (scala 1:10000/1:5000);
- estratto mappa catastale (scala 1:2000/1:1000) con indicazione delle opere in progetto;
- rilievo topografico dello stato di fatto, quotato con i punti fissi riconoscibili in loco esteso per almeno 50 metri a monte e a valle dell'intervento (scala 1:100/1:200);
- planimetria topografica di progetto (scala 1:100/1:200) – planimetria progettuale con ubicazione delle opere in progetto e particolari costruttivi delle stesse ed eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni dello stato di fatto estese a tutto il rilievo con frequenza minima di 5.0 metri – sezioni trasversali del corso d'acqua (*di fatto e di progetto*) debitamente quotate;

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in coordinate assolute conformi alla Carta Tecnica Regionale CTR (UTM32N/WGS84). Tutti gli elementi rappresentati dovranno essere individuati in "quote assolute" (non saranno accettate "quote relative").

4. eventuale richiesta di svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica.

#### **Articolo 16. Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentita, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, l'effettuazione di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se lo ritiene, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

#### **Articolo 17. Interventi realizzati direttamente dal Comune o su sua prescrizione**

Gli interventi realizzati sul Reticolo Idrico Minore dal Comune, o su sua prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

#### **Articolo 18. Canone di concessione idraulica**

Il canone annuo di concessione idraulica in funzione del tipo di opera o di occupazione dell'area demaniale è stabilito dalla Regione Lombardia dall'allegato F della D.G.R. 18 Giugno 2018, n. XI/238. Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r.29 giugno 2009, n.10).

Gli importi contenuti nel suddetto allegato F sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il

costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n°546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981, n°692).

Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

Il rilascio della concessione è sempre subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione. La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore del Comune.

Qualora l'istruttoria evidenzi che la parziale o non corretta realizzazione dell'opera di cui si richiede la concessione potrebbe creare un serio pregiudizio all'efficienza idraulica del corso d'acqua, alla sottoscrizione del disciplinare di concessione verrà, richiesto alla ditta richiedente un deposito cauzionale aggiuntivo a favore del Comune di importo pari al costo di realizzazione dell'opera stessa comprensiva di IVA.

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone di norma la cessazione.

### **Articolo 19. Violazioni in materia di polizia idraulica**

Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni relative al Reticolo Idrico Minore competono al Comune.

Le violazioni al presente Regolamento di Polizia Idraulica sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende. In caso di opere abusive, o difformi da quanto autorizzato, realizzate nell'area demaniale, la diffida a provvedere al ripristino sarà disposta con apposita Ordinanza ai sensi e nei modi previsti dell'art. 35 "Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici" del DPR 6 giugno 2001, n°380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i..

### **Articolo 20. Corsi d'acqua privati – obblighi e divieti**

I proprietari dei terreni nei quali scorrono corsi d'acqua definiti privati ai sensi dell'articolo 1, sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua dell'alveo, in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed alle pertinenze del corso d'acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua, il regolare deflusso delle acque e costituire pericolo per la pubblica salute e incolumità. I proprietari dovranno inoltre informare tempestivamente il Comune ed il Consorzio di Bonifica di ogni fatto che potrebbe causare le circostanze sopra descritte.

Per motivi di sicurezza ed in caso di necessità, il Comune si riserva il diritto di eseguire gli interventi manutentivi in sostituzione del proprietario inadempiente e di rivalersi successivamente su di esso. I proprietari saranno chiamati a rispondere dei danni eventualmente derivati dalla mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

Tutti i cittadini che intendono eseguire interventi negli alvei dei corsi d'acqua privati e nelle loro pertinenze dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 10, è vietato interrompere, impedire o alterare con qualsiasi intervento tra cui ad esempio nuove costruzioni, tombature, interrimenti, realizzazione di rilevati, movimenti di terra, ecc., il deflusso superficiali delle acque nel reticolo superficiale senza preventiva concessione comunale rilasciata ai sensi dell'articolo 14 e senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Nei casi in cui opere o attività realizzati da privati senza concessione o in modo difforme da essa costituiscano un rischio per la sicurezza idraulica, il Sindaco può disporre, tramite ordinanza ai sensi dell'articolo 14 della L 47/1985, la diffida a provvedere al ripristino integrale o a ripristinare direttamente rivalendosi successivamente sul privato.

I canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933, sono esclusi dal demanio idrico e, pertanto, non sono assoggettati alle fasce di rispetto.

Per i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al R.D. 1775/1933. Se i canali sono costruiti in regime concessorio, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione. L'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale. L'acqua può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima: - per le grandi derivazioni (artt. 25, 28 29, 31 del R.D. 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione); - per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile. Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.

#### **Articolo 21. Corsi d'acqua a lato di strade comunali**

Ai fini della sicurezza idraulica, gli obblighi di cui all'articolo 18 si applicano anche alle sponde ed ai terreni in fregio ai corsi d'acqua che scorrono lungo le strade comunali.

Il Comune assume l'onere della manutenzione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua sul lato della strada. Resta onere del proprietario e/o frontista la manutenzione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua sul lato opposto.

Il Comune si riserva di proporre e stipulare accordi o convenzioni con privati o soggetti collettivi per assicurare la manutenzione dei corsi d'acqua adiacenti le strade comunali;

in particolare il Comune può accollarsi l'onere della manutenzione di entrambe le sponde a fronte del pagamento di un canone.

- **Codice civile** (artt. 822 e ss. cc.)
- **L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F)** "Legge sulle opere pubbliche"
- **R.D. 25 luglio 1904, n. 523** "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- **R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
- **R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338** "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"
- **R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669** "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"
- **L. 16 maggio 1970, n. 281** "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"
- **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"
- **L. 5 gennaio 1994, n. 37** "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
- **L. 15 marzo 1997, n. 59** "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- **D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238** "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"
- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale"
- **D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1** "Codice della protezione Civile"
- **L.R. 5 gennaio 2000, n. 1** "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"
- **L.R. 2 aprile 2002, n. 5** "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo)"
- **L.R. 12 dicembre 2003, n. 26** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
- **L.R. 29 giugno 2009, n. 10** "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"
- **L.R. 1 febbraio 2012, n. 1** "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"
- **L.R. 22 maggio 2004, n. 16** "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile"
- **L.R. 15 marzo 2016, n. 4** "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"
- **L.R. 28 novembre 2014, n. 31** "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"
- **D.P.C.M. 24 maggio 2001** "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"
- **D.G.R. 19 giugno 2015 n. X/3723** "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici"
- **D.G.R. 20 novembre 2017 n. 7372** "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12"
- **D.G.R. 18 dicembre 2017 - n. x/7581** "Aggiornamento della D.G.R. 23 ottobre 2015 – n. x/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)"

- **D.G.R. 18 giugno 2018, n. XI/238** “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”
- **D.g.r.15 dicembre 2021 - n. XI/5714** “ Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 E Dei Relativi Allegati Tecnici”